



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 323

Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	XVIII — Sanzioni e procedimenti sanzionatori
Capo	V — Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-323-doveri-dell-attuario-revisore-e-dell-attuario-incaricato/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it